



11998-21

**REPUBBLICA ITALIANA**

In nome del Popolo Italiano

**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**

SECONDA SEZIONE PENALE

Composta da

Luciano Imperiali - Presidente - sent. n. 208

Stefano Filippini CC - 2/2/2021

Ignazio Pardo Reg. Gen. n. 32514/2020

Pierluigi Cianfrocca - Relatore -

Giuseppe Sgadari

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

sul ricorso proposto nell'interesse di:

(omissis) , nata a (omissis) ,

contro l'ordinanza del Tribunale di Milano del 24.7.2020;

visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;

udita la relazione svolta dal consigliere dott. Pierluigi Cianfrocca;

letta la requisitoria del PG che ha concluso per il rigetto del ricorso.

**RITENUTO IN FATTO**

1. Con provvedimento del 24.7.2020 il Tribunale di Milano ha deciso sulla istanza di riesame proposta nell'interesse di (omissis) ) contro il provvedimento del 22.6.2020 con il quale il GIP le aveva applicato la misura cautelare degli arresti domiciliari avendo ritenuto l'esistenza delle rappresentate esigenze cautelari ed i gravi indizi di colpevolezza in merito ai reati di cui ai capi 1, 3, 39, 53 e 57 della provvisoria incolpazione; il Tribunale ha disatteso i rilievi difensivi ed ha respinto il gravame confermando di conseguenza il provvedimento impugnato;

2. ricorre per cassazione il difensore della (omissis) lamentando:

2.1 difetto di motivazione sulla esistenza dei gravi indizi di colpevolezza in relazione ai rilievi difensivi articolati in sede di riesame: richiamate le considerazioni svolte con la memoria depositata ed oralmente nel corso dell'udienza camerale, ribadisce che le fatture riguardano servizi regolati fiscalmente in regime di "reverse charge" con la conseguenza per cui il loro utilizzo è penalmente rilevante solo in caso di inesistenza oggettiva della

prestazione o del servizio che è, peraltro, quella che unicamente è in grado di sorreggere la accusa di autoriciclaggio; richiama gli elementi segnalati al Tribunale e tratti dalle risultanze investigative che dimostrerebbero la operatività delle società del (omissis) come anche della "realtà" dei conferimenti e dell'attività degli stabilimenti della (omissis) e, in particolare, la intercettazione ambientale del 27.7.2018 che, secondo la difesa, si risolverebbe in una vera e propria "confessione" del (omissis) sulla attività di acquisto all'estero, e per contanti, di materiale ferroso, il suo trasporto in Italia e la rivendita a terzi tra cui la (omissis) e, dunque, la effettività delle forniture e l'insussistenza di reati tributari; ribadisce il ruolo secondario e defilato della ricorrente rispetto a quello del fratello (omissis); osserva che, con riguardo a questo aspetto, la motivazione del Tribunale è sostanzialmente elusiva limitandosi a ripercorrere il rapporto tra la (omissis) ed altro fornitore, diverso dal (omissis), ovvero (omissis), fondando la decisione su brani tratti da intercettazioni telefoniche dal carattere e dalla valenza "neutri" anche in considerazione delle specifiche mansioni da costei disimpegnate; richiama, inoltre, il passo della motivazione del provvedimento impugnato in cui il Tribunale, con poche righe, replica alle argomentazioni difensive circa la effettività delle operazioni fatturate omettendo, peraltro, di richiamare le specifiche fonti investigative su cui fondare le proprie conclusioni sul punto tenuto conto che le indagini sono state eseguite "ex post" e sulla documentazione fiscale acquisita; ribadisce, ancora, come la ordinanza non si sia confrontata con gli elementi adottati dalla difesa tra cui la "confessione" del (omissis) e la comparazione tra i bilanci della (omissis) e quelli di altre società che svolgono attività simile il che, secondo la difesa, concreta un vizio di motivazione tale da giustificare l'annullamento della ordinanza;

2.2 difetto di motivazione sulle esigenze cautelari e violazione di legge con riferimento all'art. 274 comma 1 lett. a) cod. proc. pen.:

a) sul pericolo di inquinamento probatorio: rileva che le considerazioni svolte in proposito nella ordinanza impugnata si risolvono in mere e generiche illazioni tenuto conto della assenza di riferimenti propri alla (omissis) e, in particolare, del fatto che la attività investigativa era durata anni ed era stata effettuata "a tappeto" risolvendosi nella acquisizione di elementi di natura prevalentemente documentale; aggiunge che, all'atto della esecuzione delle misure, sono state sequestrate le quote societarie ed i rapporti finanziari intestati agli indagati (ed a terzi) mentre, dalle prime attività di indagine e di sequestro, risalenti al 2018, erano passati due anni durante i quali le indagini erano proseguite senza rilevare alcuna attività di inquinamento probatorio da parte della (omissis) o di altri; rileva, dunque, il difetto di motivazione del

provvedimento impugnato che ha omesso di vagliare la concretezza del pericolo di inquinamento probatorio; rileva la genericità del riferimento alla condotta tenuta dal (omissis), e dal (omissis) che, dal Tribunale, viene considerata emblematica di tentativi di inquinamento di cui la stessa (omissis) avrebbe potuto rendersi responsabile; né, aggiunge, è dato comprendere in che modo tale condotta di terzi fosse stata in grado di estendersi alla odierna ricorrente;

b) sul pericolo di reiterazione: rileva come in sede di riesame fossero state sollevate una serie di obiezioni sulla insostenibilità del rischio di reiterazione e di recidiva evidenziando, in particolare, la privazione di ogni mezzo economico, aziendale e strumentale con cui sarebbero stati commessi i reati di cui è accusata la ricorrente e, segnatamente, la (omissis) srl, affidata ad un amministratore giudiziario nonché, ancora, tutti i beni mobili ed immobili, suoi e dei suoi familiari anche minorenni, con la conseguente indisponibilità di risorse e di strumenti idonei a realizzare nuovamente le condotte per cui è processo; segnala, perciò, il carattere apodittico della motivazione adottata dal Tribunale che ha ventilato la possibilità di utilizzare l'esperienza passata attraverso altre società o altri prestanome; rileva, dunque, il carattere meramente congetturale e sostanzialmente apparente della motivazione resa dal Tribunale rispetto ai puntuali rilievi difensivi e richiama la giurisprudenza di questa Corte in punto di "concretezza" del pericolo di reiterazione del reato soprattutto dopo le modifiche introdotte con la legge 47 del 2015; segnala analogo vizio di motivazione con riguardo alla diagnosi di adeguatezza della misura cautelare prescelta e, quindi, sul principio di proporzionalità;

3. il 15.1.2021 il PG ha trasmesso la requisitoria scritta ai sensi dell'art. 23 comma 8 del DL 137 del 2020: rileva l'infondatezza delle considerazioni difensive sul "fumus" segnalando come il provvedimento impugnato abbia dato conto del meccanismo realizzato dagli indagati con l'utilizzo di società "cartiere" in termini con i quali il ricorso non si confronta; segnala, inoltre, la adeguatezza della motivazione con riguardo alle esigenze cautelari rispetto alle quali il ricorso si limita a proporre una valutazione alternativa.

### **CONSIDERATO IN DIRITTO**

Il ricorso è fondato nei termini di cui appresso e con specifico riguardo alle esigenze cautelari; è infondato, invece, quanto al primo motivo concernente il "fumus".

1. | (omissis) è indagata, unitamente al fratello (omissis) ed altri, per fatti di gestione illecita di rifiuti (capo 1: art. 452quaterdecies cod. pen.); per fatti di emissione ed utilizzazione di fatture per operazioni oggettivamente e

soggettivamente inesistenti (capi 39 e 3); per fatti di autoriciclaggio (capo 53) e di associazione a delinquere con la aggravante della transnazionalità (cfr., capo 57).

Il Tribunale ha dato conto dell'origine delle indagini che erano nate da una verifica fiscale eseguita il 30.5.2016 nei confronti della (omissis) srl, evasore totale dal 2011 e che, dal 2011 al 2013, risultava aver eseguito operazioni imponibili per circa 5.800.000 Euro ed operazioni sospette verso la Croazia.

Le indagini si erano estese ad altre società ((omissis) srl, (omissis) srl e la / (omissis) ) e, in particolare, alla verifica della esistenza di operazioni inesistenti; erano così emerse la (omissis) srl e la (omissis) srl, imprese di trattamento di rottami ferrosi e, segnatamente, la figura di (omissis) , "dominus" di quelle società, nonché di I (omissis) (omissis) , amministratori della (omissis) srl e della (omissis) srl che prelevavano i rottami ferrosi trattandoli presso il proprio deposito in (omissis), in Provincia di (omissis).

Dall'esame dei formulati erano risultati come produttori di rifiuti la (omissis) (omissis) srl, la (omissis) srl e la (omissis) srl che, in realtà, non effettuavano alcuna attività del genere mentre le fatture emesse da queste ed altre società pure riconducibili al (omissis) risultavano pagate, dalla (omissis) srl e dalla (omissis) srl, con bonifici in Croazia su conti riferibili a società del (omissis) , per milioni di Euro.

Il carattere (soggettivamente e, in parte, oggettivamente) fittizio della cessione di rottami era stata riscontrata dalla attività di natura tecnica e, in particolare, dalla visione delle immagini registrate da due videocamere installate presso il deposito della (omissis) srl nel periodo 17.4-29.6.2018 nonché dalla geolocalizzazione dei camion della (omissis) srl e dalle intercettazioni telefoniche e tra presenti (cfr., pag. 11); e, comunque, dagli esiti delle perquisizioni personali e locali e su cassette di sicurezza oltre dalla documentazione acquisita.

Il Tribunale ha concluso nel senso che gli elementi disponibili avevano consentito di appurare l'esistenza di uno stabile sodalizio criminale dedito alla consumazione di un numero indeterminato di reati del tipo di quelli per i quali si procede.

I componenti del sodalizio erano, tra gli altri, i vari prestanome delle società attualmente riconducibili al (omissis) che, attraverso la fatturazione di operazioni in tutto o in parte inesistenti, consentivano non solo l'evasione di

imposte dirette ed IVA ma anche di giustificare l'uscita dalle casse delle società destinatarie delle fatture stesse di ingenti somme di denaro trasferite all'estero; i titolari delle società destinatarie delle fatture false che, con le loro società, avevano così potuto trasferire ingenti fondi all'estero per poi rientrarne in possesso "in nero" ed evadere il fisco e realizzando così una importate attività di "autoriciclaggio".

Tra costoro vi erano i due (omissis) e, in particolare (omissis), amministratrice della (omissis) srl che aveva trasferito - tra il 2011 ed il 2018 - su conti riferibili a società del (omissis), l'importo complessivo di 19.151.341,32 Euro.

Il Tribunale del Riesame ha sottolineato, a proposito della ipotesi associativa, che *"la difesa della ricorrente non contesta la sussistenza del sodalizio ma soltanto la partecipazione ad esso di (omissis), sostenendo che conosceva soltanto alcuni dei presunti sodali e che non vi erano intercettazioni che dimostrassero l'esistenza di un legame stabile tra i correi, né tanto meno di un accordo per la commissione delle fattispecie illecite contestate"* (cfr., pag. 14).

Ha ritenuto che per molti anni la (omissis) srl e la (omissis) srl erano stati lo strumento delle "cartiere" del (omissis) che, anzi, si presentava ai vari produttori come loro "emissario".

Quanto alla attività di attività della falsa fatturazione ha sottolineato che la stessa difesa aveva ammesso l'esistenza di costi "gonfiati" per gli affitti del vaglio rotante e dell'escavatore, che avevano permesso di realizzare una evasione tale da giustificare di per sé l'adozione della misura spiegando che, in ogni caso, le fatture relative al materiale ferroso sono non soltanto soggettivamente ma anche oggettivamente false per avere ad oggetto materiale differente, per quantità e prezzo, da quello indicato mediante la falsificazione dei formulari di trasporto recanti indicazione di produttori diversi da quelli reali, di fittizi luoghi di carico e del peso del materiale non corrispondente al vero (cfr., pagg. 20 e ssgg.).

Ha replicato in maniera puntuale alle considerazioni difensive concernenti il numero dei viaggi "a vuoto" documentati dalle videoriprese sottolineando che si era trattato di controlli "a campione" ed eseguiti in un breve lasso di tempo sicché il loro numero dava piuttosto l'idea della entità e delle dimensioni ragguardevoli del fenomeno.

Ma, anche, sulla natura della (omissis) srl che, secondo la difesa, operava anche per conto di società reali ed operative (ad esempio: la (omissis)

srl e la (omissis) srl) e non erano delle "cartiere", richiamando a tal proposito le argomentazioni svolte dal GIP alle pagg. 118 e sgg.: della ordinanza del GIP sulla reale consistenza di queste società.

Il Tribunale ha dunque confermato la ravvisabilità del delitto di cui all'art. 452quaterdecies cod. pen. considerando l'acquisto, avvenuto per anni, di ingenti quantità di rottami ferrosi da produttori rimasti sconosciuti perché non indicati nei formulari dei rifiuti, nei documenti di trasporto e nelle fatture di vendita (cfr., pag. 22).

Quanto all'autoriciclaggio, ha sostenuto che la difesa aveva fatto presente che gli elementi disponibili sarebbero idonei, al più, a sorreggere l'ipotesi accusatoria per un singolo episodio che, tuttavia, ha osservato, sarebbe già di per sé idoneo a giustificare la adozione della misura, trattandosi di un chiaro esempio delle modalità operative del gruppo.

Ha richiamato, quanto agli ulteriori elementi su cui era stata fondata la ipotesi accusatoria per il capo 53, le dichiarazioni del (omissis) e del (omissis) e la conversazione intercettata tra quest'ultimo e la commercialista croata "(omissis)" (cfr., pagg. 23-24 dell'ordinanza).

2. Così brevemente riassunta la vicenda come ricostruita dal Tribunale del Riesame, si deve prendere atto della esaustività della motivazione su cui è stata fondata la conferma, in questa fase, della ipotesi compendiata nei vari capi della provvisoria incolpazione.

I giudici milanesi hanno infatti dato conto degli elementi investigativi che consentono, allo stato, di ritenere l'esistenza del sistema di smaltimento illecito di rifiuti ferrosi "coperto" con la falsificazione dei documenti di trasporto, con la emissione ed utilizzazione di fatture per operazioni (soggettivamente e oggettivamente) inesistenti tali da giustificare l'uscita di ingenti somme di denaro confluite all'estero e da qui rientrate in Italia in contanti.

Oltre agli elementi desumibili dalle indagini "tecniche" di cui si è detto in precedenza, il Tribunale ha correttamente fatto riferimento alle dichiarazioni del (omissis) su cui la difesa non si è confrontata se non proponendo, sulla scorta di alcuni stralci di conversazioni intercettate tra lo stesso (omissis) ed un altro interlocutore, una ricostruzione alternativa delle movimentazioni di denaro verso l'estero e dall'estero.

Ed in effetti, il primo motivo di ricorso si risolve in una serie di considerazioni tipicamente "di merito" e che, comunque, non si confrontano in maniera adeguata con le argomentazioni del Tribunale.

A partire da quella concernente la irrilevanza penale delle fatture per operazioni "soggettivamente" inesistenti che, da un lato, non considera quanto sottolineato dal Tribunale in ordine al fatto che, nel caso di specie, si trattava di operazioni anche "oggettivamente" (per quantità e tipologia di materiale) inesistenti; dall'altro, con la giurisprudenza di questa Corte secondo cui l'esposizione nella dichiarazione di dati fittizi anche solo soggettivamente implica la creazione delle premesse per un rimborso al quale non si ha diritto e l'indicazione di un soggetto diverso da quello che ha effettuato la fornitura non è circostanza indifferente ai fini dell'Iva, dal momento che la qualità del venditore può incidere sulla misura dell'aliquota e, conseguentemente, sull'entità dell'imposta che l'acquirente può legittimamente detrarre (cfr., Cass. Pen., 3, 15.11.2019 n. 1.998, Moiseev in cui la Corte ha precisato conf., Cass. Pen., 3, 18.10.2018 n. 4.236, Di Napoli; Cass. Pen., 3, 27.4.2012 n. 27.392, PM in proc. Bosco; Cass. Pen., 3, 18.5.2018 n. 49.806, Scaletta).

Non è inutile d'altra parte ribadire i limiti alla sindacabilità, in questa sede, dei provvedimenti adottati dal Tribunale del Riesame sulla libertà personale; è infatti consolidato il principio, condiviso dal Collegio, secondo cui, in tema di misure cautelari personali, allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal Tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari, alla Corte spetta il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario e della permanenza delle esigenze cautelari a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie.

Il ricorso per cassazione per vizio di motivazione del provvedimento del tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza consente al giudice di legittimità, in relazione alla peculiare natura del giudizio ed ai limiti che ad esso ineriscono, la sola verifica delle censure inerenti alla adeguatezza delle ragioni addotte dal giudice di merito ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie e non il controllo di quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito (cfr., in tal senso, e tra le tante, Cass. Pen., 2, 17.6.2019 n. 27.866, Mazzelli; Cass. Pen., 4, 29.5.2013 n. 26.992, PM in proc. Tiana; Cass. Pen., 3, 21.10.2010 n. 40.873, Merja; Cass.

Pen., 4, 3.5.2007 n. 22.500, Terranova; Cass. Pen., 5, 8.10.2008 n. 46.124, Pagliaro; Cass. Pen., 4, 2.3.2017 n. 18.795, Di Iasi; Cass. Pen., 2, 17.5.2017 n. 31.553, Paviglianiti).

Va anche ricordato che, nella fase cautelare, si richiede non già la prova piena del reato contestato (secondo i criteri di cui all'art. 192 cod. proc. pen.) ma solo la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza; questo Collegio, in particolare, condivide la tesi secondo cui *"in tema di misure cautelari personali, la nozione di gravi indizi di colpevolezza di cui all'art. 273 cod. proc. pen. non si atteggia allo stesso modo con cui il termine indizi inteso viene utilizzato quale elemento di prova idoneo a fondare un motivato giudizio finale di colpevolezza. Pertanto, ai fini dell'adozione di una misura cautelare, è sufficiente qualunque elemento probatorio idoneo a fondare un giudizio di qualificata probabilità sulla responsabilità dell'indagato in ordine ai reati addebitatigli e gli indizi non devono essere valutati secondo gli stessi criteri richiesti per il giudizio di merito dall'art. 192 cod. proc. pen., comma 2, come si desume dall'art. 273 cod. proc. pen., comma 1bis, che richiama i commi terzo e quarto dell'art. 192 cod. proc. pen., ma non il comma 2 dello stesso articolo che richiede una particolare qualificazione degli indizi (non solo gravi ma anche precisi e concordanti)"* (cfr., Cass. Pen., 5, 5.6.2012 n. 36.079, Fracassi; Cass. Pen., 4, 24.1.2017 n. 6.660, Pugiotto; Cass. Pen., 4, 9.11.2016 n. 53.369, Jovanovic; conf., ancora, Cass. Pen., 4, 14.3.2019 n. 17.247, Marando, in cui la Corte ha ribadito i necessari "gravi indizi di colpevolezza" non corrispondono agli "indizi" intesi quale elementi di prova idonei a fondare un motivato giudizio finale di colpevolezza e non devono, pertanto, essere valutati secondo gli stessi criteri richiesti, per il giudizio di merito, dall'art. 192, comma 2, cod. proc. pen. - che, oltre alla gravità, richiede la precisione e la concordanza degli indizi - non richiamato dall'art. 273 comma 1bis, cod. proc. pen.; conf., Cass. Pen., 1, 22.5.2018 n. 43.258, Tantone; Cass. Pen., 2, 8.3.2017 n. 22.968, Carrubba).

Esula, comunque, dai poteri della Corte di Cassazione quello di procedere ad una 'rilettura' degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (cfr., Cass. SS.UU., 30.4.1997 n. 6.402, Dessimone; Cass. Pen., 4, 2.12.2003 n. 4.842, Elia; Cass. Pen., 6, 12.11.2015 n. 49.153; Cass. Pen., 1, 7.12.1999 n. 6.972, Alberti).

Di qui, come accennato, la infondatezza del motivo articolato in punto di "fumus".

3. Il ricorso è invece fondato con riguardo alle esigenze cautelari che il Tribunale ha ravvisato nel rischio di reiterazione nel reato alla luce del fatto che per anni ed anni la ricorrente si sarebbe dedicata a questa attività sia pure in posizione "gregaria" rispetto al fratello e che la condotta di utilizzazione di fatture per operazioni inesistenti era proseguita anche successivamente ai controlli iniziati nel 2018; ha sostenuto che il rischio di recidiva sussiste anche indipendentemente dal sequestro delle quote e del patrimonio sociale perché la professionalità ed esperienza accumulate potrebbero consentire la riproposizione del medesimo schema con società diverse.

Sotto altro profilo, il Tribunale ha ravvisato anche il pericolo di inquinamento probatorio con riguardo alla possibilità di occultamento di documenti o di altre prove ovvero che l'indagata possa concordare con altri indagati versioni di comodo inducendo anche terzi a rendere dichiarazioni mendaci.

Ebbene, ritiene il collegio condivisibile l'orientamento secondo cui la motivazione autonoma circa il requisito della "attualità" del "periculum", la cui necessità è stata introdotta nell'art. 274, lett. c), cod. proc. pen. dalla legge 16 aprile 2015, n. 47, non richiede la individuazione di una specifica (e prossima) occasione per delinquere, ma si risolve in una valutazione prognostica fondata su elementi tuttavia concreti, idonei a dar conto della effettività del pericolo di concretizzazione dei rischi che la misura cautelare è chiamata a realizzare (cfr., Cass. Pen., 14.12.2016 n. 11.511, Verga).

L'art. 274, lett. c), cod. proc. pen., nel testo introdotto dalla legge 16 aprile 2015, n. 47, richiede che il pericolo che l'imputato commetta altri delitti deve essere non solo concreto, fondato, cioè, su elementi non ipotetici, ma reali), ma anche attuali, nel senso che l'analisi della personalità e delle concrete condizioni di vita dell'indagato deve indurre a ritenere probabile una ricaduta nel delitto "prossima" - ancorché non specificamente individuata né, tanto meno, imminente - all'epoca in cui la misura viene applicata, aggiungendo che la valutazione prognostica non può estendersi alla previsione di una "specifica occasione" per delinquere, che esula dalle facoltà del giudice (cfr., Cass. Pen., 2, 19.10.2016 n. 47.619, Esposito; conf., ancora, Cass. Pen., 2, 13.9.2016 n. 44.946, Draghici e Cass. Pen., 5, 3.5.2017 n. 33.004, Cimieri).

Nel caso che ci occupa, tuttavia, il rischio di reiterazione nel reato è stato stimato sulla scorta di elementi che, come rappresentati, appaiono ipotetici e congetturali: che la <sup>(omissis)</sup> si sia dedicata per anni alla attività illecita oggetto del sodalizio non comporta, di per sé, il rischio "concreto" ed "attuale" di prosecuzione della stessa; soprattutto nel momento in cui, contestualmente alla

applicazione delle misure cautelari ed allo smembramento della organizzazione, è intervenuto il sequestro delle quote della società che rappresentava lo strumento operativo per la realizzazione delle condotte di reato contestate laddove la possibilità di "riproporre lo schema già ampiamente descritto attraverso altre società o prestanomi" (cfr., pag. 26 della ordinanza) è, per l'appunto, una "possibilità" e non un rischio dotato, allo stato e per quanto esposto nel provvedimento, di qualche concretezza.

Lo stesso dicasi per il rischio di inquinamento probatorio che il Tribunale ha individuato nella possibilità di occultare prove documentali, di concordare versioni di comodo con altri indagati ovvero, ancora, indurre testimoni a dichiarare il falso.

Ha richiamato, a tal proposito, l'episodio relativo al controllo eseguito a (omissis) su (omissis) e (omissis) i quali concordarono una versione da fornire agli investigatori e l'occultamento di prove documentali.

Ebbene, è la ordinanza impugnata che ha dato atto (cfr., pag. 7) dell'avvio delle indagini sin dal maggio del 2016 e proseguite sino settembre del 2018 con il sequestro di documenti, l'espletamento di attività di natura tecnica sino a sfociare nella adozione delle misure personali e reali che è intervenuta nel giugno del 2020.

Allo stato, peraltro, e tranne l'episodio del (omissis) e del (omissis), il Tribunale non ha potuto dar conto di condotte di inquinamento probatorio; certamente nulla a tal proposito è stato rilevato ed è stato esposto con riguardo alla persona della (omissis), attuale ricorrente.

Questa Corte ha d'altra parte precisato che la concretezza ed attualità del pericolo di inquinamento probatorio di cui all'art. 274, lett. a), cod. proc. pen., come modificato dalla legge 8 agosto 1995, n. 332, deve essere esclusa qualora l'indagato non abbia tenuto, per un protratto lasso temporale dal momento della conoscenza delle indagini, alcuna condotta volta a pregiudicare l'integrità o la genuinità della prova (cfr., in tal senso, e tra le altre, Cass. Pen., 2, 16.5.2017 n. 31.340, F.).

Vero che, come osservato dal Tribunale, è possibile far riferimento alla condotta decettiva tenuta da altri coindagati (cfr., Cass. Pen., 5, 3.3.2020 n. 13.837, De Matteis).

Per un verso, però, occorre che si tratti di condotte decettive che, pur tenute da altri, siano riferite ad elementi di prova che possano ritenersi "comuni" agli altri e quindi tenute nell'interesse di tutti (cfr., Cass. Pen., 6, 5.6.2013 n. 41.606, Vivolo che, nell'affermare questo principio, ha sottolineato come

incomba al giudice uno specifico onere di motivazione sul punto); per altro verso, poi, occorre pur sempre valutare se ed che misura il concordare con altri coindagati una versione "di comodo" possa effettivamente concretizzare un pericolo di inquinamento probatorio ovvero rappresentare l'esercizio del diritto di difesa in ogni caso garantito (cfr., sul punto, Cass. Pen., 3, 23.9.2008 n. 39.823, Lombardi AM.).

Né il Tribunale è stato in grado di spiegare in che modo e sotto quale profilo la <sup>(omissis)</sup> avrebbe la possibilità, concreta, di incidere sulle acquisizioni documentali e sugli elementi già a disposizione degli inquirenti e che hanno consentito, in questa fase, di ricostruire in maniera dettagliata l'attività delittuosa del gruppo.

L'ordinanza va dunque annullata con riguardo all'aspetto del "periculum" con rinvio al Tribunale di Milano che dovrà riesaminare la vicenda motivando sulla ravvisabilità di esigenze cautelari (di natura specialpreventiva e/o probatoria) caratterizzate dalla necessaria concretezza ed attualità nei termini di cui in motivazione.

**P.Q.M.**

annulla l'ordinanza impugnata limitatamente alle esigenze cautelari con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Milano Sezione per Riesame dei Provvedimenti sulla Libertà personale.

Rigetta nel resto il ricorso.

Così deciso in Roma il 2 febbraio 2021

Il Consigliere estensore  
Pierluigi Cianfrocca



Il Presidente  
Luciano Imperiali



DEPOSITATO IN CANCELLERIA  
IL 30 MAR. 2021



CANCELLIERE  
Claudia Prahelli

